CAMERA DEI DEPUTATI N. 369-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **TRULLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIORDANI e MIGLIORI

Annunziata il 25 febbraio 1949

Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile

Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge, annunziata il 25 febbraio 1949, viene alla discussione dell'Assemblea, dopo ponderato esame di tutta la materia che inerisce alla modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

In vero, tale modifica è necessario perché il vincolo di affetto della nuova famiglia che si viene a creare con lo stato di fatto si consolidi. Occorre eliminare la condanna morale della menzione « adottato da... », che attualmente viene fatta sugli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, ai certificati di cittadinanza, ed a quelli attestanti lo stato di famiglia. Così l'istituto dell'adozione diverrebbe realmente un atto solenne e creerebbe rapporti analoghi a quelli che risultano dalla filiazione legittima.

L'adozione deve diventare una imitazione perfetta della natura, sì che tra l'adottante e l'adottato restino inalterati i sentimenti e le affezioni di padre e di figlio. Le attuali nostre condizioni sociali respingono la finzione e postulano che l'adozione debba essere organizzata in maniera che la legge sia in armonia con la realtà delle cose: essa, in definitiva, deve essere un atto solenne che crea tra due persone rapporti analoghi a quelli che risultano dalla filiazione legittima senza che l'adottato cambi famiglia.

E poi, essendo l'adozione accordata come consolazione a coloro che non hanno figli o che hanno avuto la disgrazia di perderli, deve essere un'immagine il più possibilmente perfetta della paternità naturale: molte perplessità sarebbero quindi superate dalle famiglie private di prole, e tante povere creature, che attualmente affollano i brefotrofi, sarebbero sottratte alle inevitabili sofferenze di quei luoghi nei quali, quasi sempre, i mezzi sono molto limitati.

È opera di alta saggezza che un provvedimento di legge colmi la evidente lacuna esistente, ispirandosi al concetto umano morale e sociale espresso dai nostri maestri di di-

ritto nella disposizione di cui all'articolo 536 del Codice civile, che equipara i figli legittimi e legittimati agli adottivi.

La Commissione, nella seduta del 15 dicembre 1949, ha approvato l'articolo unico della proposta di legge con un emendamento del relatore, in conformità di analoga proposta del Governo, inteso ad ammettere che sugli estratti e certificati di nascita e di matrimonio si faccia constare — ove l'interessato lo richieda — la qualità di figlio adottivo.

Onorevoli colleghi ! Quando il legislatore introduce una istituzione reclamata e che aderisce ai costumi del tempo riesce nel suo intento.

Consentiamo dunque con la modifica dell'articolo 186 dell'ordinamento dello stato civile, apportata in questa proposta di legge, che tra l'adottante e l'adottato si stabiliscano realmente quei rapporti di paternità e di filiazione che li costituiscono civilmente l'uno verso l'altro, in uno stato personale permanente ed irrevocabile, i cui effetti sono determinati dalla legge.

TRULLI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è modificato come segue:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

« Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.

« Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente all'adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 407 del libro primo del Codice civile. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Identico.

Identico.

« Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Il figlio naturale non riconosciuto, né legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Identico.